MEC-CARNI S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs 231/01

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2023

DEFINIZIONI 5
INTRODUZIONE 6

PARTE GENERALE 7

1 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 8

1.1 PRINCIPI GENERALI 8
1.2 IL CATALOGO DEI REATI 8
1.3 LE SANZIONI 14
1.4 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 15

2 IL GRUPPO LEVONI 16

2.1 MEC-CARNI S.P.A. 16
2.2 LA CORPORATE GOVERNANCE 16
2.3 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO 17
2.4 I RAPPORTI CON LE SOCIETÀ DEL GRUPPO 18

3 IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI MEC-CARNI 19

3.1 ADOZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 19
3.2 GLI OBIETTIVI PERSEGUITI 19
3.3 I DESTINATARI DEL MODELLO 19
3.4 LA COSTRUZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI MEC-CARNI 19
3.5 LA STRUTTURA DEL MODELLO DI MEC-CARNI 21
3.6 I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA (C.D. WHISTLEBLOWING) 22

4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA 23

4.1 I REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 23
4.2 LE CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA 23
4.3 I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 24
4.4 I FLUSSI INFORMATIVI 25

5 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE 27

5.1 PRINCIPI GENERALI 27
5.2 COMUNICAZIONE 27
5.3 FORMAZIONE 27
5.4 INFORMATIVA AI TERZI 27

7 IL SISTEMA DISCIPLINARE 28

7.1 PRINCIPI GENERALI 28
7.2 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI 28
7.3 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI 29
7.4 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI, SINDACI E REVISORI 29
7.5 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI TERZI 30

PARTE SPECIALE 31

A REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CORRUZIONE TRA PRIVATI, REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E DELITTI DI CONTRABBANDO 32

A.1 I REATI 32
A.2 LE ATTIVITÀ A RISCHIO 39

A.3 LE MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE E I PRESIDI DI CONTROLLO....39
A.4 I FLUSSI INFORMATIVI....50
A.5 IL SISTEMA DISCIPLINARE....50

B DELITTI INFORMATICI E IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE....52

B.1 I REATI....52
B.2 LE ATTIVITÀ A RISCHIO....56
B.3 LE MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE E I PRESIDI DI CONTROLLO....56
B.4 I FLUSSI INFORMATIVI....57
B.5 IL SISTEMA DISCIPLINARE....58

C DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO....59

C.1 I REATI....59
C.2 LE ATTIVITÀ A RISCHIO....62
C.3 LE MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE E I PRESIDI DI CONTROLLO....62
C.4 I FLUSSI INFORMATIVI....63
C.5 IL SISTEMA DISCIPLINARE....64

D DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO....65

D.1 I REATI....65
D.2 LE ATTIVITÀ A RISCHIO....66
D.3 LE MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE E I PRESIDI DI CONTROLLO....66
D.4 I FLUSSI INFORMATIVI....67
D.5 IL SISTEMA DISCIPLINARE....68

E REATI SOCIETARI E REATI TRIBUTARI....69

E.1 I REATI....69
E.2 LE ATTIVITÀ A RISCHIO....73
E.3 LE MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE E I PRESIDI DI CONTROLLO....73
E.4 I FLUSSI INFORMATIVI....77
E.5 IL SISTEMA DISCIPLINARE....77

F DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE....78

F.1 I REATI....78
F.2 LE ATTIVITÀ A RISCHIO....81
F.3 LE MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE E I PRESIDI DI CONTROLLO....81
F.4 I FLUSSI INFORMATIVI....82
F.5 IL SISTEMA DISCIPLINARE....82

G REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO....83

G.1 I REATI....83
G.2 LE ATTIVITÀ A RISCHIO....83
G.3 LE MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE E I PRESIDI DI CONTROLLO....83
G.4 I FLUSSI INFORMATIVI....88
G.5 IL SISTEMA DISCIPLINARE....88

H REATI AMBIENTALI....89

H.1 I REATI....89

H.2 LE ATTIVITÀ A RISCHIO 93
H.3 LE MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE E I PRESIDI DI CONTROLLO 93
H.4 I FLUSSI INFORMATIVI 95
H.5 IL SISTEMA DISCIPLINARE 95

Definizioni

Attività sensibili: attività aziendali che presentano un rischio significativo di commissione di reati da parte di individui che agiscono per conto dell'organizzazione.

CCNL: il *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro* applicabile ai dipendenti di Mec-Carni S.p.A., ovvero il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti all'Industria Alimentare.

Codice Etico**:** il Codice Etico adottato da Mec-Carni S.p.A.

Consiglio di Amministrazione (anche CdA)**:** il Consiglio di Amministrazione di Mec-Carni S.p.A.

Collaboratori**:** soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

Decreto o D. Lgs. 231/2001: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300", nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari**:** i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del presente Modello.

Dipendenti**:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato.

Fornitori**:** entità o individui che forniscono beni o servizi all'azienda per consentirle di svolgere le proprie attività.

Gruppo: il Gruppo Levoni costituito da Levoni S.p.A. e le sue controllate.

Modello o Modello organizzativo: il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 e relativi allegati.

Organismo di Vigilanza (anche Organismo o OdV)**:** Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento, sull'osservanza del Modello.

Pubblica Amministrazione, PA o Enti Pubblici**:** la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari e i soggetti incaricati di pubblico servizio.

Pubblico ufficiale: colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa" (art. 357 c.p.).

Reati**:** sono le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni o integrazioni.

Società**:** Mec-Carni S.p.A., con sede legale in Via Virgilio, 22, Marcaria (Mantova), su cui si basa il presente Modello.

Soggetti apicali**:** Individui che detengono ruoli di rappresentanza, amministrazione o direzione all'interno della Società o di una sua unità con autonomia finanziaria e funzionale, così come coloro che, anche effettivamente, svolgono attività di gestione o controllo all'interno della Società.

Soggetti subordinati*:* persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente. Tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato (non apicale), di qualsivoglia natura, con la Società, nonché i lavoratori in distacco o in forza con contratti di lavoro parasubordinato e i soggetti esterni alla Società ai quali è stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e vigilanza dei Soggetti Apicali);

Introduzione

Mec-Carni S.p.A., nell'ottica di assicurare la piena correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari, a tutela della Società stessa, dei propri dipendenti e di tutti gli *stakeholder*, ha ritenuto opportuno rafforzare il proprio sistema di controllo interno e di *governance* societaria, adottando e aggiornando periodicamente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi D.Lgs. 231/2001.

Il presente documento si compone di una Parte Generale e una Parte Speciale.

La Parte Generale comprende una disamina della disciplina contenuta nel D.Lgs. 231/01 (nel seguito anche il "Decreto") e descrive:

- la Società, la sua Corporate Governance ed il sistema di controllo interno;
- i destinatari del Modello;
- le modalità di adozione e aggiornamento del Modello da parte di Mec-Carni S.p.A.;
- la struttura del Modello adottato, i reati rilevanti e le relative attività sensibili;
- l'Organismo di Vigilanza (nel seguito anche "OdV");
- gli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale;
- il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni del Modello e del Codice Etico.

La Parte Speciale identifica le attività sensibili rilevanti per la Società ai sensi del Decreto, i principi di comportamento e i relativi presidi di controllo delle suddette attività, deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti.

Oltre a quanto di seguito espressamente stabilito, sono inoltre parte integrante del presente documento:

- il Codice Etico che definisce i principi e le norme di comportamento aziendale;
- tutte le linee guida, procedure operative, comunicazioni e documentazione interna che di questo documento costituiscono attuazione (es. poteri, deleghe, organigrammi, statuto, ecc.). Tali atti e documenti sono reperibili secondo le modalità previste per la loro distribuzione all'interno della Società.

PARTE GENERALE

1 Il Decreto Legislativo 231/2001

1.1 Principi generali

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, noto come ***"D. Lgs. 231/2001***," ha introdotto in Italia la responsabilità amministrativa degli 'Enti', riguardando persone giuridiche, società e associazioni, comprese quelle prive di personalità giuridica. Qualora venissero commessi o tentati determinati reati o violazioni amministrative a vantaggio di tali 'Enti', tale responsabilità trova il suo campo di applicazione. Ciò coinvolge due categorie di individui:

- individui che occupano ruoli di rappresentanza, amministrazione o direzione all'interno dell'Ente o di una sua unità organizzativa con autonomia finanziaria e funzionale. Questo include anche persone che effettivamente gestiscono e controllano l'Ente. Esse sono conosciute come persone "***Apicali***".
- Individui '***Sottoposti***' alla direzione o alla vigilanza delle persone menzionate nel punto precedente.

Nonostante il legislatore definisca questa responsabilità come "amministrativa", ci sono similitudini con la responsabilità penale. Infatti, viene stabilita all'interno di un processo penale, consegue alla realizzazione di reati e comporta l'applicazione di sanzioni ispirate dal sistema penale.

La responsabilità dell'Ente, ai sensi del Decreto, si aggiunge e non si sostituisce a quella (penale) dell'autore del reato: tanto la persona fisica quanto quella giuridica saranno pertanto sottoposti a giudizio penale.

1.2 Il catalogo dei reati

La responsabilità amministrativa degli enti, conformemente al modello di Organizzazione e Gestione previsto dal Decreto, è configurata quando si commettono o si tentano di commettere i reati e gli illeciti amministrativi successivamente elencati e dettagliati nello specifico:

Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto)

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 898/1986);
- Peculato (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art.353 c.p.);

- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all' accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Ostacolo o condizionamento dell'espletamento alle Violazione delle norme in materia di Perimetro di misure di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, del D.L. 21 settembre 2019, n.105).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lettera a], numero 5], c.p.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies 1 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);

- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione o accesso a di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies del Decreto):

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF);
- Abuso di informazioni privilegiate e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187-quinquies TUF, in relazione all'art. 14 REG. UE 596/2014);
- Manipolazione del mercato (art. 187-quinquies TUF, in relazione all'art. 15 REG. UE 596/2014).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del Decreto)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.).
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis).

Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

- Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a]-bis e comma 3, L. 633/1941);

- Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis, comma 1 e comma 2, L. 633/1941);
- Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter, L. 633/1941);
- Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies, L. 633/1941);
- Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies, L. 633/1941).

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).
- Importazione, esportazione, detenzione utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art.3-bis e art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.lgs. 152/2006, art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.lgs. 152/2006, art. 256);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, D. Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D. Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (D.lgs. 152/2006, art. 259);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti (D.lgs. 152/2006, art. 260-bis)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- Sanzioni (D.lgs. n. 152/2006, art. 279);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.lgs. N. 202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D.lgs. N. 202/2007, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993, art. 3);

Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.lgs. n. 286/1998);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.lgs. n. 286/1998).

Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.).

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto)

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 1 e 2-bis Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n.74/2000) ;
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n.74/2000) ;
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 co. 1 e co. 2-bis Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) ;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74).

Delitti di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto)

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943).

Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto)

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.).
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies del Decreto)

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva (art. 12, L. n. 9/2013)]

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);

- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell´ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 – L. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico di cui al D.lgs. 286/1998);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Nei casi e alle condizioni previsti dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p., gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata nei confronti di quest'ultimo. (art. 4 del D. Lgs. 231/2001).

1.3 Le sanzioni

Il Decreto prevede a carico degli enti diversi tipi di sanzioni che, in base al principio di legalità, vengono individuate dal legislatore:

Le ***sanzioni pecuniarie*** sono imposte ogni qualvolta venga confermata la colpevolezza di un'entità giuridica. Il giudice penale calcola suddette sanzioni secondo un sistema basato su "*quote*", determinandone l'importo. Il numero di quote può variare da un minimo di cento a un massimo di mille, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo di ciascuna quota può variare da minimo circa 258 euro ad un massimo di circa 1549 euro, ed è definito sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

La sanzione pecuniaria può essere ridotta in diversi casi. In primo luogo, se l'autore del reato ha agito principalmente per il suo proprio interesse o per il beneficio di altri, e l'ente non ha tratto alcun vantaggio o ha ottenuto un vantaggio minimo dal reato. In secondo luogo, se il danno causato è di modesta entità. E' importante sottolineare che una sanzione pecuniaria derivante da reato può essere ridotta da un terzo a metà se, prima dell'inizio del processo di primo grado, l'ente ha completamente risarcito il danno, se ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o ha implementato misure preventive efficaci per prevenire futuri reati.

Al contrario, in seguito a reati previsti dall'art. 25-sexies del Decreto o reati amministrativi, la sanzione pecuniaria può essere aumentata fino a dieci volte l'importo dei profitti significativi che l'Ente ha ottenuto con il suo comportamento.

Le ***sanzioni interdittive*** sono impiegate in casi specifici di reati gravi e possono comportare diverse restrizioni, tra cui:

- La proibizione di svolgere l'attività aziendale.
- La sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni legate alla commissione dell'illecito.
- Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, a meno che ciò sia necessario per ottenere servizi pubblici.

- L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, con la possibilità di revocare quelli precedentemente concessi.
- Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tuttavia, queste sanzioni interdittive possono essere evitate o revocate se, prima dell'inizio del processo di primo grado, l'ente ha:

- Risarcito o riparato il danno.
- Eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o ha almeno fatto sforzi in tal senso.
- Reso disponibile all'Autorità Giudiziaria i proventi del reato per la confisca.
- Rettificato le carenze organizzative che hanno portato al reato, adottando modelli organizzativi adeguati per prevenire futuri reati.

La durata delle sanzioni interdittive può variare da tre mesi a due anni e riguarda specificamente *"l'attività collegata all'illecito commesso dall'ente*". Inoltre, il giudice può applicare tali sanzioni in via *cautelare* se ci sono gravi indizi di responsabilità dell'ente ed elementi specifici che indicano un reale pericolo di commettere reati simili a quello oggetto del procedimento.

In aggiunta, è prevista la ***confisca,*** ossia il processo di acquisizione da parte dello Stato del denaro, beni o altre risorse di valore equivalente al prezzo o al profitto ottenuto da un reato. Tuttavia, questa misura non coinvolge la parte del denaro o del profitto del reato che può essere restituita alla vittima. La confisca viene sempre applicata insieme alla sentenza di condanna.

La ***pubblicazione della sentenza*** può essere imposta quando un ente è soggetto a una sanzione interdittiva. Questa pubblicazione avviene attraverso l'affissione nel comune in cui l'ente ha la sua sede principale e attraverso la divulgazione sul sito web del Ministero della Giustizia.

1.4 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo

Secondo il Decreto, le società non sono soggette a sanzioni se dimostrano di avere implementato ed efficacemente seguito ***Modelli di organizzazione, gestione e controllo*** che siano in grado di prevenire la commissione dei reati in questione. Nonostante questo, la responsabilità personale di chi ha commesso il reato rimane invariata.

Il Legislatore ha riconosciuto un valore di esenzione per i modelli di organizzazione, gestione e controllo aziendale che siano adeguati a prevenire i reati specifici, a condizione che siano stati adottati ed attuati in modo efficace. Il Decreto stabilisce anche i requisiti che questi modelli devono soddisfare, tra cui:

- identificare le attività in cui potrebbero verificarsi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere protocolli specifici per pianificare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali relative alla prevenzione dei reati;
- definire modalità di gestione delle risorse finanziarie che impediscono la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione verso l'Organismo incaricato di vigilare sul modello;
- introdurre un sistema disciplinare per sanzionare la mancata conformità alle misure del modello.

In caso di reato è commesso da individui con funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'azienda, o di una sua unità organizzativa con autonomia finanziaria e funzionale, nonché da coloro che esercitano il controllo sullo stesso, l'azienda non è ritenuta responsabile se può dimostrare che:

- la dirigenza ha precedentemente adottato ed efficacemente attuato un modello adeguato a prevenire reati simili a quello commesso;
- un organismo aziendale con autonomi poteri di iniziativa e controllo è stato incaricato di supervisionare il funzionamento e l'osservanza del modello;
- gli autori del reato hanno eluso il modello in modo fraudolento;
- non è stata trascurata o insufficiente la vigilanza da parte dell'organismo di controllo in relazione al modello.

Nel caso in cui il reato sia commesso da individui soggetti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra citati, la responsabilità aziendale sussiste se il reato è stato reso possibile da una mancata osservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tuttavia, tale mancanza è esclusa se l'azienda, prima della commissione del reato, ha implementato ed efficacemente attuato un modello adeguato a prevenire reati dello stesso tipo.

2 Il Gruppo Levoni

Il Gruppo Levoni, realtà multinazionale operante nel settore della lavorazione e della commercializzazione di salumi e insaccati di derivazione suina e di altri prodotti di largo consumo, rappresenta da oltre un secolo l'eccellenza nella produzione di salumi, mantenendo saldo il legame con la tradizione salumiera italiana. La filosofia aziendale si basa sull'artigianalità e la qualità, attestata dalla qualifica "100% Made in Italy" dei propri prodotti.

E' stato fondato nel 1911 da Ezechiello Levoni alle porte di Milano e dopo pochi anni trasferito a Castellucchio (MN).

Oggi il Gruppo fa sempre capo alla famiglia Levoni e opera con oltre 700 collaboratori, in 5 siti produttivi, distribuendo i suoi salumi a 10.000 clienti in Italia e in 50 paesi nel mondo.

Levoni S.p.A., in qualità di società capogruppo, fornisce le linee strategiche e di mercato per il Gruppo. Il Gruppo è costituito dalle controllate MEC Carni S.p.A., MCS S.r.l., a sua volta controllata da MEC Carni S.p.A., entrambe di diritto italiano, dalle due controllate negli Stati Uniti Levoni America Corporation e Levoni Re Management e dalla controllata svizzera Carlo Foppa Sa.

2.1 Mec-Carni S.p.A.

MEC Carni, controllata al 100% da Levoni S.p.A., è uno dei più moderni macelli riconosciuti a livello internazionale e specializzato nella macellazione e sezionamento di carni suine. L'azienda, nata nel 1976, macella oltre 14.000 capi a settimana (oltre 710.000 per anno). La produzione del macello è destinata sia alla controllante Levoni, di cui rappresenta il principale fornitore, sia al mercato. L'attività di macellazione avviene interamente nella sede di Marcaria.

Oltre all'attività di macellazione, la Società dispone di un magazzino di stagionatura dei prosciutti crudi a marchio DOP Prosciutto di Parma a Corniglia (PR) i cui prodotti sono immessi sul mercato con il marchio Mec-Carni o ceduti a terzi prima del termine della stagionatura.

Più specificamente, in base alle previsioni statutarie, la Società ha per oggetto:

- l'esercizio dell'industria alimentare in genere, con particolare riguardo all'allevamento, alla macellazione dei suini e bovini, alla produzione e commercio al dettaglio e all'ingrosso dei salumi e loro derivati, con tutte le inerenti e conseguenti lavorazioni; all'utilizzazione e rielaborazione di tutti i materiali derivanti dalle lavorazioni suddette, il commercio al dettaglio e all'ingrosso di prodotti alimentari in genere nonché alla prestazione di servizi alle società controllate e/o collegate e/o controllanti compreso il prestito di manodopera;
- l'assunzione ed il conferimento rapporti di intermediazione e distribuzione commerciale in genere sia in Italia che all'estero;
- l'istituzione e la gestione di depositi per conto terzi ed il trasporto cose in conto proprio in conto terzi.

2.2 La Corporate Governance

La Società ha adottato un modello di Corporate Governance di tipo tradizionale.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 4 membri, di cui uno con il ruolo di Presidente. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano in modo tassativo all'esclusiva competenza dell'Assemblea dei soci.

La rappresentanza della Società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limitazioni, ed ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

E' nominato anche un Collegio Sindacale, cui spetta il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società e del sistema di controllo interno.

Infine, il controllo contabile è affidato ad una Società di Revisione esterna.

2.3 Il sistema di controllo interno

Nella costruzione del Modello di Mec-Carni si è tenuto conto degli strumenti di governo dell'organizzazione della Società che ne garantiscono il funzionamento, e precisamente di:

- **Statuto**, che contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione.
- **Sistema organizzativo**, composto dalle strutture/posizioni organizzative ed aree di responsabilità, rappresentato nell'Organigramma e che costituisce parte integrante del presente Modello. Il sistema organizzativo deve rispettare i requisiti di: (i) chiarezza, formalizzazione e comunicazione, con particolare riferimento all'attribuzione di responsabilità, alla definizione delle linee gerarchiche e all'assegnazione delle attività operative; (ii) separazione dei ruoli, in modo da evitare sovrapposizioni funzionali e la concentrazione su una sola persona di attività che prestino un grado elevato di criticità o di rischio. Al fine di garantire tali requisiti, la Società si dota di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure codificate, ecc.) improntati a principi generali di: (i) conoscibilità all'interno della Società; (ii) chiara descrizione delle linee di riporto; (iii) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con descrizione dei compiti e delle responsabilità attribuiti a ciascuna funzione.
- **Sistema di deleghe e procure**, che riguarda sia i poteri autorizzativi interni, dai quali dipendono i processi decisionali dell'azienda in merito alle operazioni da porre in essere, sia i poteri di rappresentanza per la firma di atti o documenti destinati all'esterno e idonei a vincolare la Società. Le deleghe di poteri devono rispettare i seguenti requisiti: (i) essere chiaramente definite e formalmente assegnate tramite comunicazioni scritte; (ii) essere coerenti con le responsabilità ed i compiti delegati e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa; (iii) prevedere limiti di esercizio in coerenza con i ruoli attribuiti, con particolare attenzione ai poteri di spesa e ai poteri autorizzativi e/o di firma delle operazioni e degli atti considerati "a rischio" in ambito aziendale; (iv) essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi.
- **Codice Etico**, costituito dall'insieme di regole di comportamento e principi di carattere generale che tutti i soggetti interni ed esterni, che hanno direttamente o indirettamente una relazione con Mec-Carni, devono rispettare e la cui violazione comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal sistema disciplinare del presente Modello.
- **Sistema procedurale**, costituito da linee guida, regolamenti, procedure e comunicazioni interne volte a disciplinare in modo chiaro ed efficace i processi rilevanti ed a fornire modalità operative e presidi di controllo per lo svolgimento delle attività aziendali. Le procedure interne formalizzate devono prevedere: (i) adeguata diffusione nell'ambito delle strutture aziendali coinvolte nelle attività; (ii) regolamentazione delle modalità di svolgimento delle attività; (iii) chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità delle attività; (iv) tracciabilità dei processi decisionali ed autorizzativi, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino caratteristiche e motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione; (v) oggettivazione dei processi decisionali, mediante la previsione, ove possibile, di definiti criteri e metodologie di riferimento per l'effettuazione delle scelte aziendali; (vi) previsione di specifici meccanismi di controllo tali da garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti e delle informazioni scambiate nell'ambito dell'organizzazione.

2.3.1 Sistemi di gestione certificati

Per garantire l'eccellenza operativa e la qualità dei prodotti commercializzati, la Società ha implementato i seguenti sistemi di gestione, ottenendo le relative certificazioni:

- sistema di gestione per sicurezza alimentare, certificato secondo gli ***standard*** **HACCP e BRC (British Retail Consortium)**;
- sistema di rintracciabilità della filiera alimentare, certificato secondo lo ***standard*** **ISO 22005:2008;**
- **certificazione dei prodotti DOP**, rilasciata dagli enti certificatori nominati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- **certificazione DTP 109**, che garantisce il non utilizzo di antibiotici negli ultimi 4 mesi di vita dell'animale**;**
- **certificazione del "benessere animale"**, ottenuta secondo lo **standard DTP 130,** che garantisce che i propri prodotti provengano da animali non solo allevati, ma trasportati e macellati in condizione di benessere animale più restrittive rispetto a quanto previsto dalle norme cogenti.

2.4 I rapporti con le società del Gruppo

Mec-Carni intrattiene rapporti di natura commerciale con le società del Gruppo, aventi sede legale in Italia e all'estero, che possono interessare attività ed operazioni a rischio di cui alle Parti Speciali del presente Modello.

In particolare i rapporti *intercompany* riguardano le seguenti attività:

- Rapporti commerciali con la Capogruppo e le altre società del Gruppo relativi alla e vendita di carne e/o prodotti finiti;
- Servizi Amministrativi, HR ed IT, ricevuti dalla società controllante;
- Finanziamenti infragruppo.

I rapporti con le società del Gruppo:

- sono intrattenuti a condizioni di mercato;
- avvengono in conformità a quanto previsto dal Codice Etico e dal presente Modello;
- devono essere disciplinati da appositi accordi formalizzati, comunicati all'Organismo di Vigilanza della Società.

3 Il Modello Organizzativo di Mec-Carni

3.1 Adozione ed aggiornamento del Modello

La Società ha adottato la prima edizione del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2017 ed ha successivamente provveduto al successivo aggiornamento con delibere del Consiglio di Amministrazione, da ultimo in data 18 dicembre 2023.

Le modifiche e le integrazioni al presente Modello Organizzativo sono apportate dall'Organo Amministrativo, anche su informativa dell'Organismo di Vigilanza che ne cura l'aggiornamento.

3.2 Gli obiettivi perseguiti

Con il presupposto di operare in condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali ed in linea con le politiche aziendali, la Società si impegna ad adottare e periodicamente aggiornare un Modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, la Società attraverso l'adozione del Modello si propone di:

- rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto della Società, con particolare riferimento a coloro che operano nelle c.d. "aree sensibili", di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, e di sanzioni "amministrative" irrogabili alla Società;
- diffondere la consapevolezza di una cultura di impresa improntata alla legalità, tenendo conto che eventuali comportamenti illeciti sono sempre condannati dalla Società, in quanto non conformi alle disposizioni di legge, alla cultura aziendale ed ai principi etici che determinano l'attività della stessa;
- fare in modo che la Società possa agire per tempo al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati previsti o, in caso di reato già commesso, agire in modo da ridurre sensibilmente il danno arrecato;
- migliorare la governance e l'immagine della Società, mediante un'efficace attribuzione dei poteri, formulazione di decisioni e controlli, nonché una corretta e veritiera informazione interna ed esterna.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida emanate da ***Confindustria***, come nel tempo aggiornate.

3.3 I Destinatari del Modello

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettati da:

- Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Dirigenti;
- Dipendenti;
- tutti coloro che, pur non essendo dipendenti della Società operano direttamente o indirettamente per la stessa, intesi consulenti, collaboratori, agenti, fornitori, ed eventuali partner, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto;
- quanti agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

I soggetti così individuati sono di seguito definiti "Destinatari".

3.4 La costruzione e l'aggiornamento del Modello di Mec-Carni

L'attività di lavoro finalizzata alla predisposizione e al successivo aggiornamento del Modello si è concretizzata:

- nella raccolta ed analisi della documentazione aziendale e del contesto;
- nell'identificazione ed esame analitico dei processi e delle attività sensibili;

- nell'identificazione delle regole interne e dei protocolli esistenti – siano essi formalizzati o meno – in riferimento alle sole attività individuate come a rischio di reato;
- nella definizione e aggiornamento di adeguati presidi di controllo;
- nella predisposizione e aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Di seguito sono sinteticamente descritte le singole attività svolte nel corso di ciascuna fase.

Raccolta e analisi della documentazione aziendale

In tale fase si è proceduto ad analizzare la documentazione aziendale più rilevante. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si tratta dei seguenti documenti:

- statuto;
- organigramma;
- visura camerale;
- sistema di deleghe e procure;
- policy, manuali, procedure e protocolli formalizzati;
- contrattualistica rilevante;
- altro.

Identificazione ed esame analitico dei processi e delle attività sensibili

La predisposizione del Modello non può prescindere da un'attività di risk assessment, che consenta, come previsto dall'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, di "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati" e di "prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire".

A tal fine, la Società ha effettuato una dettagliata analisi delle attività esposte a rischio reato, suddivise per tipologia di reato ed elencate nei successivi paragrafi, nell'ambito delle quali possano essere potenzialmente commessi i reati elencati nel Decreto da parte dell'impresa, dei suoi organi amministrativi, dei dipendenti e, in generale, dalle figure contemplate dall'art. 5 del Decreto.

L'identificazione delle aree e dei processi a rischio è stata effettuata anche mediante incontri e colloqui con i responsabili delle attività e processi sensibili ovvero con le figure aziendali dotate di una conoscenza dell'operatività di ciascun processo analizzato.

Identificazione delle regole interne e dei protocolli esistenti

Per ciascuna attività sensibile individuata sono stati rilevati e preliminarmente valutati i presidi di controllo nonché gli elementi di compliance esistenti rispetto ai potenziali reati; segnatamente:

- esistenza di procedure e policy formalizzate;
- tracciabilità delle operazioni mediante adeguati supporti documentali/informativi;
- segregazione dei compiti;
- esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- altri controlli.

Identificazione di adeguati presidi di controllo

Per ciascuna attività sensibile individuata sono stati definiti i presidi di controllo minimi necessari per la prevenzione dei reati di cui al Decreto ovvero per la mitigazione del rischio di commissione degli stessi.

Predisposizione e aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Sulla base dei risultati delle precedenti fasi è stato predisposto e successivamente aggiornato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 di Mec-Carni articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento, atto a prevenire i reati presupposto specificati all'interno del Decreto.

3.5 La struttura del Modello di Mec-Carni

Il Modello si compone di una Parte Generale e delle seguenti Parti Speciali finalizzate al presidio delle attività a rischio precedentemente individuate:

Parte Speciale A: reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, reato di corruzione fra privati, reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria e delitti di contrabbando;

Parte Speciale B: delitti informatici e trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore;

Parte Speciale C: reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e delitti di criminalità organizzata;

Parte Speciale D: delitti contro l'industria e il commercio;

Parte Speciale E: reati societari, reati tributari e delitti di contrabbando;

Parte Speciale F: delitti contro la personalità individuale e delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare;

Parte Speciale G: delitti di omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime commesse con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Parte Speciale H: reati ambientali.

I profili di rischio inerenti i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati di abuso di mercato, i delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, i reati di razzismo e xenofobia, i delitti di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo a mezzo di apparecchi, i reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici e i delitti contro il patrimonio culturale si reputano complessivamente presidiati dalle disposizioni di cui al Codice Etico e dai presidi generali di cui al Modello organizzativo della Società.

3.5.1 Le attività sensibili di Mec-Carni

In conformità a quanto previsto dal Decreto e con le modalità delineate precedentemente, sono stati individuate le attività "sensibili" della Società, tenendo conto dell'attuale operatività di Mec-Carni e della struttura organizzativa esistente.

Le principali attività ed i processi aziendali che possono costituire occasione o modalità di realizzazione delle fattispecie di reato di cui al Decreto sono:.

- Gestione delle attività commerciali
- Gestione dei rapporti con la PA e visite ispettive
- Gestione produzione (Qualità e DOP)
- Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali
- Acquisizione e gestione di finanziamenti pubblici
- Gestione acquisto suini
- Selezione e gestione agenti e mediatori
- Selezione e gestione del personale
- Selezione e gestione degli appaltatori
- Rapporti con gli enti di certificazione
- Gestione degli acquisti di beni e servizi
- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione dei rapporti intercompany
- Gestione note spese e spese di rappresentanza
- Sponsorizzazioni, omaggi e donazioni
- Contabilità, bilancio e fiscalità
- Rapporti con organi di controllo

- Segreteria societaria e operazioni straordinarie
- Gestione della sicurezza informatica
- Gestione del sistema di prevenzione e protezione
- Gestione delle attività ad impatto ambientale

3.6 I canali di segnalazione interna (c.d. Whistleblowing)

L'art. 6 comma 2–bis del D. Lgs. 231/2001 dispone che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società debba prevedere canali di segnalazione interna ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Ai sensi del D.Lgs. 24/2023 le violazioni oggetto delle segnalazioni riguardano comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità della Società e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi, a titolo non esaustivo, ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e/o riguardanti il mercato interno.

Le segnalazioni verranno gestite in coerenza con la "Policy Whistleblowing" adottata dalla Società al fine di consentire di effettuare segnalazioni circa violazioni di cui il segnalante è venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e/o delle attività lavorative o professionali svolte.

Le segnalazioni, sia in forma scritta che orale, possono essere effettuate a mezzo di piattaforma informatica che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione; la piattaforma è raggiungibile al seguente indirizzo:

https://wb.levoni.it/#/

La Società garantisce la protezione del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 24/2023. La tutela contro gli atti di ritorsione è estesa a tutti i soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione e/o alla persona del segnalante così come definiti dall'art. 3 del D. Lgs. 24/2023.

Le misure di protezione del segnalante si applicano in conformità a quanto disciplinato nel Capo III del D. Lgs. 24/2023.

Rispetto a segnalazioni effettuate da soggetti che abbiano dichiarato le proprie generalità e che siano in malafede e/o che si dimostri abbiano contenuto calunniatorio o diffamatorio saranno attivate le misure previste dal successivo Par. 7 "Il sistema disciplinare", nonché valutate appropriate azioni di tutela legale. Fuori dai casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, la presentazione di una segnalazione nell'ambito della presente procedura non costituisce violazione degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro.

4 L'Organismo di Vigilanza

La Società ha attribuito il compito di vigilare sul funzionamento del Modello e sull'osservanza dello stesso ad un Organismo di Vigilanza (anche "OdV"), dotato dei requisiti di seguito indicati e volto ad assicurare un'effettiva e efficace attuazione del Modello.

La Società conformemente alle prescrizioni normative contenute nel Decreto, si è orientata nella scelta di un Organismo in composizione collegiale, composto da due membri, di cui almeno uno esterno.

L'Organismo di Vigilanza dura in carica tre anni o diversa data determinata nella delibera di nomina dell'OdV ed è rieleggibile.

La retribuzione dell'Organismo viene determinata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

4.1 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere dotati dei requisiti dettati dalle Linee Guida Confindustria. In particolare:

Autonomia e indipendenza: l'Organismo deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie. L'Organismo di Vigilanza non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all' Organismo nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che ne possano minare l'autonomia.
Il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza deve intendersi anche quale assenza di legami parentali e vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Società o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa.
L'Organismo di Vigilanza deve riportare al massimo vertice operativo aziendale e con questo deve poter dialogare "alla pari".

Professionalità: ovvero possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto ed efficace dell'attività assegnata. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo sono poi connesse alle sue esperienze professionali. In tal senso, la Società ritiene di particolare rilevanza l'attento esame dei curricula dei possibili candidati e le precedenti esperienze, privilegiando profili che abbiano maturato una specifica professionalità in materia.

Continuità d'azione: l'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, riunendosi con cadenza almeno trimestrale.

Onorabilità: in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione o decadenza dalla funzione di Organismo di Vigilanza come di seguito specificate.

I requisiti sopra descritti devono essere verificati in sede di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione.

4.2 Le cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza

Nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione della Società ha espressamente stabilito le seguenti cause di ineleggibilità per i membri dell'OdV.

Non possono dunque essere eletti:

- coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (cd. *patteggiamento*) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 2) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 4) per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;

5) per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61;
6) per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
7) per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti.

- Coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della L. 575/1965, come sostituito dall'art. 3 della L. 55/1990 e successive modificazioni.
- Coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-quater D. Lgs. 58/1998.
- Qualora ci siano conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società, tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'OdV.

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza **decadono** inoltre dalla carica nel momento in cui siano successivamente alla loro nomina:

- condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati previsti nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- allorquando abbiano violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.

I componenti dell'OdV sono, inoltre, **sospesi** dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, co. 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

In caso venissero a mancare uno o più membri dell'OdV nel corso dell'attività aziendale, il Consiglio di amministrazione è incaricato di sostituirli. In tal caso, la durata della loro carica rimane quella dei soggetti che andranno a sostitutive.

4.3 I compiti dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione attribuisce all'Organismo di Vigilanza, per lo svolgimento dei propri compiti, un budget di spesa annuo. Tuttavia, l'Organismo di Vigilanza può autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, nel rispetto delle procedure aziendali, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informarne senza ritardo il Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza per l'espletamento dei compiti ad esso demandati si avvale di tutte le funzioni aziendali.

In questo caso l'Organismo potrà adoperarsi a svolgere i compiti assegnati, avvalendosi della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni, utilizzando la loro competenza e professionalità.

L'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti attività di:

- vigilanza sull'effettività del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il medesimo e le concrete regole adottate nelle aree sensibili;
- verifica periodica che il Modello sia rispettato da parte di tutte le singole funzioni aziendali, in modo da verificare che i presidi definiti all'interno del Modello siano seguiti in modo conforme, risultando idonei a prevenire i rischi nella commissione dei reati evidenziati;

- vigilanza affinché il Codice Etico e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella Società;
- segnalazione al Consiglio di Amministrazione di eventuali aggiornamenti del Modello, in coerenza alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche dell'organizzazione aziendale;
- vigilanza sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area sensibile, segnalando tempestivamente anomalie o disfunzioni nel Modello;
- valutazione e proposta di eventuali sanzioni disciplinari, previo coordinamento con i responsabili delle aree funzionali competenti.

4.4 I flussi informativi

I flussi informativi rappresentano una componente essenziale per un sistema di controllo interno: essi devono essere canalizzati da opportuni processi di comunicazione aziendale. I tipi di informazione eventualmente da condividere non riguardano solo una natura economico-finanziaria, ma anche relativo all'attività produttiva e commerciale o anche normativa. Tutti i Destinatari del presente Modello sonno tenuti ad un obbligo di informativa verso l'OdV, in merito a quegli atti o comportamenti che possono determinare una violazione o elusione dei principi Etici della Società, nonché delle attività sensibili rilevanti ai fini del Decreto. Tale obbligo si svolge a seguito di reporting o informazioni.

4.4.1 Il reporting dell'OdV

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza informa direttamente il Consiglio di Amministrazione della Società e comunica informazioni riguardo l'attuazione del modello e l'emersione di eventuali criticità attraverso due canali di *reporting:*

- su base continuativa;
- a ***cadenza annuale***, mediante una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, che fornisce una dettagliata descrizione delle attività svolte nel periodo di riferimento, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'Organismo deve, altresì, predisporre annualmente un piano di attività previste per l'anno successivo, in cui si individuano le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche, oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi.

L'Organismo di Vigilanza può, comunque, effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (c.d. "controlli a sorpresa").

L'Organismo potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione o, in generale, dall'Organo Amministrativo ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti e informazioni al Consiglio di Amministrazione.
Analogamente, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento e al rispetto del Modello.

Le riunioni dell'Organismo devono essere verbalizzate e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV.

4.4.2 Obblighi di informativa all'OdV

L'OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi attinente il rispetto del Modello.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza stabilisce nella propria attività di controllo la documentazione che, su base periodica, deve essere sottoposta alla sua attenzione.

All'Organismo di Vigilanza debbono essere obbligatoriamente trasmessi:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;
- visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali e enti locali) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree/funzioni aziendali a rischio;
- in via periodica, notizie relative all'effettivo rispetto del Codice Etico a tutti i livelli aziendali;
- informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti le aree a rischio;
- il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società.

In caso di segnalazioni, informazioni e/o notizie relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello e del Codice Etico, è necessario informare tempestivamente l'OdV, nelle modalità previste al par. 3.6 "I canali di segnalazione interna (c.d. Whistleblowing)".

I flussi informativi possono essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza di Mec-Carni, sia a mezzo posta elettronica all'indirizzo:

odv231@mec-carni.it

che posta fisica all'indirizzo:

Organismo di Vigilanza di Mec-Carni S.p.A.
Via Virgilio, 22
46010 Marcaria (Mantova)

L'Organismo di Vigilanza assicura la massima riservatezza in ordine a qualsiasi notizia, informazione e segnalazione ricevuta, a pena di revoca del mandato, fatte salve le esigenze inerenti lo svolgimento dell'incarico e in ogni caso in linea con le disposizioni normative di riferimento.

5 Comunicazione e formazione

5.1 Principi generali

La Società, ai fini dell'efficace attuazione del Modello, assicura la più ampia diffusione del Modello tra tutti i Destinatari e garantisce una adeguata conoscenza e divulgazione delle regole di comportamento ivi contenute.

La Società organizza nel tempo sessioni formative, seguendo i criteri di obbligatorietà, reiterazione e diversificazione.

La formazione e la comunicazione sono gestite dall'Amministratore Delegato coadiuvato dalla Direzione HR e dall'OdV, in stretto coordinamento con i Responsabili delle funzioni coinvolte nell'applicazione del Modello.

5.2 Comunicazione

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse aziendali tramite comunicazione da parte dell'Amministratore Delegato.

Tutti i Dipendenti e gli Apicali devono sottoscrivere il Regolamento aziendale nel quale vi è esplicito riferimento al presente Modello, di cui hanno a disposizione una copia nella rete aziendale.

Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo contenente il Modello ed il Codice Etico, con il quale vengono assicurati agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il Modello saranno comunicate alle risorse aziendali attraverso i canali informativi ufficiali.

5.3 Formazione

La partecipazione alle attività formative finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice di Condotta è da ritenersi obbligatoria.

La formazione tiene conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza.
I corsi di formazione, in particolare, comprendono informazioni riguardanti il contesto normativo, i principi Etici definiti dall'azienda e il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società comprensivo della Parte Speciale.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di seguito enucleato.

5.4 Informativa ai terzi

La Società impone la conoscenza e l'osservanza del Modello ai c.d. "Terzi Destinatari", quali Consulenti, Collaboratori, Fornitori, Agenti ed eventuali Partners commerciali attraverso l'inserimento di specifiche clausole contrattuali che prevedono, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti, la risoluzione degli obblighi negoziali.

7 Il sistema disciplinare

7.1 Principi generali

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal D. Lgs. 231/2001 per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo.

Il sistema è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi ed obblighi di comportamento previsti nel presente Modello Organizzativo nonché le violazioni degli obblighi di cui al D. Lgs. 24/2023. L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

A seguito della comunicazione dell'OdV della violazione del Modello, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del dipendente; tale procedura d'accertamento è condotta dagli organi sociali preposti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

Mec-Carni, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede dunque ad irrogare con coerenza, imparzialità, e uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro; le misure sanzionatorie per le diverse figure professionali sono di seguito indicate.

Con riferimento ai dettami del D. Lgs. 24/2023 si evidenzia come sia fatto divieto ai Destinatari di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

A tale riguardo si chiarisce che sono previste sanzioni disciplinari:

- in caso di mancato rispetto delle misure e dei principi indicati nel Modello;
- quando si accerta che sono state commesse azioni ritorsive o discriminatorie ovvero che la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza del segnalante;
- quando non sono stati istituiti canali di segnalazione, non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, ovvero l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli artt. 4 e 5 del D.lgs. 24/2023, nonché quando si accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- a carico di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

7.2 Le sanzioni nei confronti dei dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti che determinano:

- la violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nel Codice Etico, nelle regole e nei protocolli aziendali adottati dalla Società;
- la violazione delle misure poste a tutela dei whistleblower richiamati dal D.lgs. 24/2023;
- la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave;

costituiscono illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile, in particolare, si fa espresso riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio di cui al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli addetti dell'industria Alimentare (di seguito CCNL).

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

- **Biasimo o rimprovero inflitto verbalmente**: si applica nel caso delle più lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto comportamento ad una lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive e istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.
- **Censura o biasimo inflitto per iscritto**: si applica in caso di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente.

- **Multa o sospensione dal servizio e dalla retribuzione**: si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva. Tra tali comportamenti rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del Modello.
 La stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dalla Società), senza giustificato motivo alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate dalla Società relative al Decreto, al Modello di organizzazione, gestione e controllo e dello Standard di Condotta Aziendale adottato dalla Società o in ordine a tematiche ad essi relative.
 La multa non può superare l'importo di tre ore di retribuzione. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può essere disposta per più di tre giorni e va applicata per le mancanze di maggior rilievo.
- **Licenziamento per motivi disciplinari**: si applica in caso di adozione di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni del presente Modello che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria. Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano i seguenti comportamenti intenzionali:
 - redazione di documentazione incompleta o non veritiera (ad esempio, documenti indirizzati alla Pubblica Amministrazione, documenti contabili, ecc.);
 - omessa redazione della documentazione prevista dal Modello;
 - violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante previste dal Modello e dal D.lgs. 24/2023;
 - effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazione di condotte illecite che si rivelino infondate;
 - adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni di condotte illecite.
 - violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal Modello in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente alla procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni.

7.3 Le sanzioni nei confronti dei dirigenti

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei dirigenti, ovvero l'adozione di un comportamento non conforme alle richiamate prescrizioni, così come la violazione delle misure a tutela dei whistleblowers o ancora la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave, sarà assoggettata a misura disciplinare modulata a seconda della gravità della violazione commessa.

Per i casi più gravi è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione dello speciale vincolo fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro.

Costituisce illecito disciplinare anche:

- la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste dal Modello;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata;
- la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi;
- l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto;
- la violazione delle misure di protezione dei segnalanti di cui al D.lgs. 24/2023;
- la presentazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate.

7.4 Le sanzioni nei confronti di Amministratori, Sindaci e Revisori

Nei confronti degli Amministratori che abbiano:

- commesso una violazione del presente Modello;
- violato le misure poste a tutela del whistleblower;
- presentato, con dolo o colpa grave, segnalazioni infondate;

il Consiglio di Amministrazione, prontamente informato unitamente al Collegio Sindacale dall'OdV, può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria, tenuto conto della gravità del fatto, pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

7.5 Le sanzioni nei confronti dei terzi

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello da parte di consulenti, collaboratori, fornitori, agenti e partner commerciali da quanti siano di volta in volta contemplati tra i "Destinatari" dello stesso, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, e in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.